



Delibera della Giunta Regionale n. 554 del 17/11/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 99

Oggetto dell'Atto:

Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano srl: determinazioni.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai Dirigenti di Staff e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Dirigenti a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) con DGR n. 377/2013 la Giunta regionale ha approvato l'Aggiornamento dello Schema dell'Intesa Generale Quadro, sottoscritta con il Governo nazionale e approvato con DGR n. 601/2011, nel quale viene confermata l'allocatione delle risorse per l'ampliamento dell'aeroporto di Salerno individuando quale soggetto aggiudicatario la società di gestione Aeroporto di Salerno - Costa d'Amalfi spa;
- b) con DGR n. 112/2014 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Protocollo di intesa finalizzato alla realizzazione dei lavori di adeguamento strutturale dell'aeroporto di Salerno - Pontecagnano ed allungamento della pista ed in funzione dello stesso;
- c) l'articolo 1, comma 118, della LR n. 16/2014 ha stabilito - in funzione dell'intesa in corso di perfezionamento tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Regione Campania, la Regione Basilicata e il Consorzio aeroporto di Salerno - Pontecagnano, titolare della partecipazione nella società di gestione aeroportuale - di stanziare le somme occorrenti ai fini dell'adesione della Regione al medesimo;
- d) con DGR n. 393/2014 - preso atto dell'indirizzo della Giunta formulato nella seduta del 12/09/2014 - si demanda al Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico e al Dipartimento delle Politiche territoriali, per quanto di rispettiva competenza, supportati dalle Direzioni Generali competenti per materia, l'attuazione delle azioni e l'adozione degli atti necessari a dare esecuzione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 118, della LR 16/2014 ai fini dell'adesione della Regione Campania al Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano srl;
- e) con decreto dirigenziale n. 11 del 11/10/2014 la Direzione Generale mobilità ha impegnato le somme occorrenti per la sottoscrizione del capitale della predetta società consortile rinviando la liquidazione alla avvenuta efficacia degli atti in essere;

CONSIDERATO che

- a) il vigente statuto del Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano srl va adeguato in previsione della partecipazione della Regione in più punti, così da renderne la partecipazione coerente con le finalità contenute negli atti di indirizzo citati in premessa;
- b) occorre attribuire la predetta società consortile alla competenza di un Dipartimento;

RITENUTO di

- a) approvare lo statuto del Consorzio come da schema allegato ai fini della adesione in ragione degli atti citati in premessa, fermo restando la facoltà da parte della Regione di proporre ulteriori modifiche statutarie ove ritenute necessarie;
- b) attribuire, *ratione materiae*, al Dipartimento delle Politiche territoriali la competenza sul Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano srl;

Visto

- a) l'articolo 51, comma 1 lettera e), dello Statuto della Regione Campania;
- b) la LR 16/2014;
- c) le DGR citate in premessa;
- d) la richiesta di parere sullo Statuto rivolta all'Avvocatura il 31/10/2014 e la successiva integrazione del 17/11/2014;
- e) il parere dell'Avvocatura regionale, formulato con nota prot. 2014.0815305;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

- 1) approvare lo statuto del Consorzio aeroporto di Salerno – Pontecagnano srl come da schema allegato, fermo restando la facoltà da parte della Regione di proporre ulteriori modifiche statutarie ove ritenute necessarie;
- 2) attribuire al Dipartimento delle Politiche territoriali la competenza sul Consorzio Aeroporto di Salerno - Pontecagnano srl;
- 3) trasmettere il presente atto al Capo Dipartimento delle Politiche territoriali, al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo economico, alla Direzione Generale Mobilità nonché alla Segreteria di Giunta per la Pubblicazione sul BURC.

STATUTO

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. Esiste una Società Consortile a Responsabilità Limitata con la denominazione "CONSORZIO AEROPORTO SALERNO-PONTECAGNANO - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA", siglabile con o senza interpunzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO SOCIALE

2.1. La società ha lo scopo di consentire, tramite l'ottimizzazione delle capacità operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli enti consorziati, la compiuta attuazione dell'opera "Aeroporto di Salerno - Pontecagnano", nella sua più ampia accezione, la cessione a privati delle quote della società di gestione del predetto aeroporto e la gestione del patrimonio consortile.

La società ha ad oggetto le seguenti attività:

- promozione, organizzazione e coordinamento dell'attività dei soci in ordine alle decisioni politiche ed amministrative relative all'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano e ad altri scali aeroportuali ubicati nel territorio della provincia di Salerno, finalizzata allo sviluppo degli stessi, anche mediante la promozione o la stipula di contratti e convenzioni con operatori turistici e dei trasporti;
- coordinamento delle politiche degli enti soci connesse e collegate alla fruizione e promozione degli scali aeroportuali, ed in particolare dell'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, ivi compresa l'assistenza all'organizzazione e gestione, senza l'esercizio diretto, delle seguenti attività: organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza a terra di carattere sia amministrativo che tecnico per le compagnie di volo; servizi a terra; handling all'aeromobile (rimorchio, parcheggio, rifornimenti, pulizia, manutenzione, ecc.); servizi ai passeggeri (accettazione, biglietteria, imbarco, sbarco, ecc.); servizi per i bagagli, le merci e la posta (accettazione, biglietteria, magazzinaggio, smistamento, ecc.); servizi di assistenza alle operazioni in pista; servizi di coordinamento di scalo; servizi carburanti e lubrificanti; servizi di manutenzione degli aeromobili; servizi di organizzazione, gestione, manutenzione e pulizia dello scalo; servizi di trasporto a terra connessi all'attività dello scalo aeroportuale; servizi di ristorazione e catering;
- promozione, organizzazione, coordinamento e gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale e regionale, e di servizio al territorio, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata, in materia di viabilità, di trasporti e di servizi accessori;
- promozione e realizzazione di ricerche, indagini conoscitive, collegamenti informativi e telematici, studi e progetti, collegati allo sviluppo dell'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano e dell'area aeroportuale;
- promozione e coordinamento della realizzazione di interventi ed opere pubbliche e di interesse collettivo, anche infrastrutturali e di riqualificazione del territorio, mediante il più ampio coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, finalizzati alla valorizzazione, promozione e gestione delle risorse infrastrutturali facenti capo al territorio del bacino di utenza dell'aeroporto.

2.2. Per la realizzazione dei propri scopi, la società può esercitare la propria attività in settori complementari, affini o strumentali all'espletamento dei propri compiti, e potrà compiere ogni atto direttamente o indirettamente strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese operazioni a carattere commerciale, industriale, finanziario, mobiliare e immobiliare; potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali; potrà prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, anche a favore di terzi.

ARTICOLO 3 - SEDE SOCIALE

3.1. La sede della società è fissata in Salerno

3.2. La società potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nonché sopprimerle.

ARTICOLO 4 – DURATA

4.1 La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale deliberato è di euro 6.500.00,00 (seimilionicinquecentomila virgola zero zero) da sottoscrivere in modo “scindibile” entro il 27 febbraio 2015.

Se non è convenuto diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 L'atto costitutivo o la delibera di aumento del capitale stabiliscono le modalità del conferimento; in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in danaro.

5.3. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

5.4. L'organo amministrativo provvede alla chiamata dei versamenti sulle quote mediante avvisi indirizzati ai soci, alla rispettiva sede risultante dal libro dei soci, con preavviso non inferiore a novanta giorni. A carico dei soci in ritardo sul termine previsto dalla delibera di riferimento, nei versamenti richiesti decorre l'interesse corrispondente a quello previsto dal tasso ufficiale di sconto maggiorato di due punti, in ragione d'anno, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, salvi i diritti della società a norma di legge.

ARTICOLO 6 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE

6.1 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in danaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di decisione dei soci da adottarsi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

6.2 La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

6.3 In caso di aumento del capitale sociale a pagamento spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute, nonché il diritto di prelazione sulle partecipazioni per le quali gli altri soci non abbiano esercitato il suddetto diritto di opzione.

6.4 Con la decisione di aumento del capitale può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione dell'aumento di capitale, stante il preminente interesse della società, in relazione alla natura consortile dello scopo sociale, a che la base sociale venga allargata il più possibile.

6.5 La sottoscrizione dell'aumento di capitale è in ogni caso subordinata al gradimento del Consiglio di amministrazione, che può essere negato nei casi previsti dall'articolo 8.4..

6.6 Resta ferma, nei casi di legge, la scelta del sottoscrittore dell'aumento di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica.

6.7 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

6.8 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante decisione dei soci da adottarsi con le modalità e le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 7 - FINANZIAMENTI DEI SOCI E TITOLI DI DEBITO

7.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale ed anche non in proporzione delle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci devono considerarsi infruttiferi.

7.2 In casi di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, previa conforme delibera assembleare.

7.3 La Società può deliberare l'emissione di titoli di debito ai sensi del terzo comma dell'articolo 2483 Codice Civile, e salve in questo caso le dovute autorizzazioni.

ARTICOLO 8 - REQUISITI DEI SOCI E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

8.1. Possono essere soci della società consortile:

- gli Enti, italiani o esteri, di diritto pubblico;
- le aziende e gli istituti di credito, italiani o esteri;
- gli istituti di assicurazione;
- le imprese e gli Enti, italiani o esteri, che operano nel settore del turismo e dei trasporti;
- fondazioni di origine bancaria, società di gestione del risparmio, fondi di investimento italiani o esteri.

8.2. Il trasferimento delle quote ha efficacia di fronte alla società soltanto se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci, o, in sua mancanza, presso il registro delle imprese.

8.3. Il loro assoggettamento a vincoli, produce altresì effetti nei confronti della società e dei terzi solo se risulta da una corrispondente annotazione nel libro dei soci o, in sua mancanza, presso il registro delle imprese.

8.4. Ferma la scelta dell'acquirente attraverso procedure ad evidenza pubblica nei casi di legge, la cessione delle quote, del diritto di opzione, nonché la costituzione di diritti di usufrutto o di pegno sulle quote, è sempre subordinata all'assenso del Consiglio di Amministrazione, da esprimere entro sessanta giorni dalla comunicazione. L'assenso potrà essere negato esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancanza, in capo al cessionario, dei requisiti soggettivi richiesti dal precedente comma 8.1.;
- b) mancanza di sufficienti garanzie sulla capacità finanziaria e commerciale del cessionario;
- c) esistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interesse del cessionario con la società;
- d) mancato rispetto delle modalità di selezione del cessionario eventualmente imposte dalla legge;
- e) ricorrenza dell'ipotesi di cui al successivo articolo 9, comma 4.

8.5. la titolarità delle quote implica piena ed assoluta adesione all'atto costitutivo ed allo Statuto e l'obbligo di corrispondere i versamenti ancora dovuti sulle quote nonché i contributi richiesti a norma del successivo articolo 9, anche se deliberati o scaduti prima dell'acquisto.

8.6. Salva la scelta dell'acquirente attraverso procedure ad evidenza pubblica nei casi di legge, i soci hanno il diritto di prelazione, per l'acquisto delle quote che un socio intendesse alienare.

8.7. Il diritto di prelazione è proporzionale alla frazione del capitale sociale rappresentata dalle quote possedute.

8.8. A tal fine il socio che intende cedere, anche in parte, le proprie quote dovrà darne comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata con R.R. indicando l'acquirente, la frazione del capitale sociale rappresentata dalla quota cedenda, nonché il prezzo e le condizioni richieste per la vendita.

8.9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà dare immediata comunicazione dell'offerta agli

altri soci i quali potranno esercitare il diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

8.10. Nel caso in cui uno o più soci non avessero esercitato, entro il termine predetto, in tutto o in parte la prelazione per la quota di propria spettanza, le quote che così residueranno, dovranno essere offerte ai soci che avevano già esercitato il diritto di prelazione.

8.11. Decorsi 120 giorni dal pervenimento alla Società della proposta di vendita senza che le quote siano state oggetto di prelazione nella loro totalità, il socio proponente sarà libero di alienarle nel rispetto di quanto previsto dal comma 8.4 del presente articolo.

ARTICOLO 9 - FONDO CONSORTILE

9.1. Con decisione dei soci, da adottarsi con il voto favorevole del 70% del capitale sociale, la Società può deliberare, ai sensi dell'articolo 2615 ter ultimo comma del Codice Civile, il versamento da parte dei soci consorziati di contributi in denaro per la costituzione del fondo consortile determinandone contestualmente le finalità generali e le modalità di utilizzo.

9.2. L'importo dei contributi, che graveranno i soci consorziati proporzionalmente alle quote da ciascuno possedute, nonché le relative modalità e tempi di versamento, verranno determinati sulla base di un bilancio di previsione di spesa da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

9.3. Ciascun socio provvede al versamento in denaro dei contributi di propria competenza entro sessanta giorni dalla comunicazione del bilancio di previsione di cui al comma precedente, se lo stesso non stabilisce differenti termini e modalità di pagamento.

9.4. I soci morosi nel pagamento dei contributi per la costituzione del fondo consortile sono sospesi dall'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci nonché dal potere di sottoscrivere e/o acquistare ulteriori quote.

9.5. Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, a consuntivo, eventuali ristorni totali o parziali dei contributi versati.

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2 Sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci:

- α) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- β) la nomina dell'organo amministrativo;
- χ) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e del Revisore;
- δ) le modificazioni del presente Statuto;
- ε) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, nonché l'assunzione di partecipazioni in altre imprese commerciali comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

10.3 Non possono partecipare alle decisioni sia nelle forme di cui al successivo articolo 12 che nelle forme di cui al successivo articolo 13, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali la legge dispone la sospensione del diritto di voto.

ARTICOLO 11 - CONSULTAZIONE SCRITTA

11.1 Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo articolo 13.1, possono essere adottate mediante consultazione scritta.

11.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta deve risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione, le ragioni e quanto necessario per assicurare una adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. I soci hanno trenta giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni trenta e non superiore a giorni cinquanta. La risposta deve contenere un'approvazione, un diniego o una astensione espressa. La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario. Spetta all'organo amministrativo raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti i soci, amministratori e sindaci, se nominati, indicando: a) i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; b) la data in cui si è formata la decisione; c) eventuali brevi osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

11.3 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al precedente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

11.4 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza delle quote aventi diritto al voto.

11.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA

12.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente articolo 10.2 ai punti d) ed d), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un quarto del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

12.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Italia o all'estero.

12.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un quarto del capitale sociale con avviso spedito almeno otto giorni prima (e ricevuto almeno cinque giorni prima) di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (ad es.: fax, messaggio di posta elettronica, etc.) ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio ed ai recapiti risultanti dal libro dei soci. Nell'avviso di comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

12.4 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

12.5 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 13 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA.

13.1. Salvo che la legge o il presente Statuto in relazione alla decisione su specifiche materie stabiliscano diversamente, l'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; in seconda convocazione con l'intervento di tanti soci

che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

13.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona designata con il voto della maggioranza dei presenti.

13.4 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

13.5 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

13.6 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia se redatta da Notaio o meno, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente articolo 13.5) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presente il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 14 - DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 A ciascun socio spetta un voto il cui peso, ai fini del calcolo delle maggioranze, è proporzionale alla sua partecipazione.

14.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che risultano iscritti nel libro soci almeno otto giorni prima della data dell'assemblea stessa.

14.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale. Se il socio ha conferito delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in Assemblea; in alternativa, l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. . E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

14.4 L'Assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti ed astenuti.

14.5 Salvo che la legge o il presente Statuto stabiliscano diversamente, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

14.6 L'assemblea convocata sulle materie di cui al precedente articolo 10.2 punto b) delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale.

14.7 L'assemblea convocata sulle materie di cui al precedente articolo 10.2, punti d) ed e) delibera con il

voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.

14.8 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 codice civile e' necessario il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

15.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge.

15.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine

15.3 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un Notaio.

15.4 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

15.5. Quando occorresse presentare copia od estratto di tali verbali essi saranno autenticati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Generale, in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

ARTICOLO 16 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1. L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, anche non soci, variabile da tre a cinque.

16.2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

16.3. I consiglieri sono rieleggibili.

16.4. Il Consiglio provvede alla surrogazione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato. La decisione è successivamente sottoposta alla deliberazione dell'assemblea dei soci.

16.5. Qualora per dimissioni od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

16.6. I Consiglieri nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nuova nomina.

16.7. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

16.8. Ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Presidente, al Vice Presidente, e all'Amministratore Delegato sono dovuti compensi che sono stabiliti dall'assemblea rispettando, comunque, quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti.

16.9. Sono, inoltre, attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- α) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505 bis, 2506 ter ultimo comma Codice Civile;
- β) l'istituzione e soppressione di sede secondarie;
- χ) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- δ) l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 7.3;
- ε) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

φ) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

17.1. Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, nonché un Vice Presidente.

17.2. Il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

17.3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, quando sia necessario provvedere con urgenza, ne farà le veci il Consigliere più anziano di età.

ARTICOLO 18 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società consortile ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione soltanto per gli atti che a norma di legge e del presente statuto sono oggetto di decisione dei Soci.

18.2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- esprime il gradimento sulla cessione di azioni o di diritti di opzione;
- nomina il presidente, il Vice presidenti e l'Amministratore Delegato;
- può nominare Direttori e Procuratori, scegliendoli anche fuori dal Consiglio e determinandone i poteri, le attribuzioni, nonché fissandone i compensi;
- nomina il personale degli uffici, determinandone i compensi;
- provvede alla gestione del patrimonio sociale;
- redige i bilanci e le relazioni annuali sull'attività;
- propone all'Assemblea eventuali variazioni dello Statuto;
- propone all'assemblea la destinazione degli utili.

ARTICOLO 19 - DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Salvo quanto previsto al successivo articolo 21.1, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate mediante consultazione scritta.

19.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri, ai sindaci e al revisore, se nominati, fatta pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare: l'argomento oggetto della decisione; le ragioni e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sulla decisione da trattare; l'esatto testo della delibera da adottare.

19.3 Le trasmissioni previste nel precedente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. I consiglieri hanno quindici giorni per trasmettere presso la sede sociale la risposta, che deve essere messa in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni dieci e non superiore a giorni quarantacinque. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Spetta al presidente del consiglio raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne i risultati a tutti gli amministratori, sindaci al revisore, se nominati, indicando: i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

19.4 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

19.5 La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta nel

Libro delle decisioni degli Amministratori.

19.6 La maggioranza degli amministratori in carica può stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche adottarsi col metodo collegiale.

ARTICOLO 20 - DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI

20.1 Con riferimento alle materie indicate dall'articolo 2475 quinto comma codice civile ovvero nel caso di cui al precedente articolo 21.6 ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

20.2 A tale fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno.

20.3 Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci Effettivi, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

20.4 Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di partecipare adeguatamente agli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

20.5 Il Consiglio di Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

20.6 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

20.7. Quando occorresse presentare copia od estratto di verbale, questi documenti saranno autenticati dal Presidente o dal Vice Presidente in carica al momento in cui si effettua la presentazione.

ARTICOLO 21 - ORGANI DELEGATI

21.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni (eccettuate quelle previste per gli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis Codice Civile) ad uno o più Amministratori Delegati anche per singola materia.

21.2. I poteri dell'Amministratore Delegato sono fissati dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. All'Amministratore Delegato possono essere attribuiti dal Consiglio di Amministrazione tutti i compiti relativi alla gestione ordinaria della Società esclusi quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2381 del Codice Civile e dal presente Statuto.

21.3. L' Amministratore Delegato deve essere eletto tra i Consiglieri in possesso di requisiti di elevata professionalità per avere svolto funzioni direttive o amministrative nella gestione di Enti o Società, in particolare di natura economica.

21.4. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale (180 giorni).

ARTICOLO 22 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

22.1. La rappresentanza generale della società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

22.2. Poteri di rappresentanza spettano altresì ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati, nei limiti della delega; nonché ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo all'atto della nomina.

ARTICOLO 23 - COLLEGIO SINDACALE

23.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

23.2 I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente con decisione dei Soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

23.3 Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice civile.

23.4 I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con decisione dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.

23.5 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal Sindaco più anziano.

23.6 Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403/bis codice civile e qualora la delibera di nomina lo preveda, nei casi stabiliti dall'articolo 2409-bis co. 2 Codice Civile, esercita il controllo contabile; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 2406 e 2407 codice civile.

23.7 La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

23.8 Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

23.9 I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee nei casi di cui al precedente articolo 13, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo. I sindaci che senza giustificato motivo non assistano alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, decadono dall'Ufficio.

23.10 Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

ARTICOLO 24 - REVISIONE CONTABILE

24.1 Il controllo contabile sulla Società, quando non è esercitato dal Collegio sindacale a norma del precedente articolo 27 comma 6, è affidato ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

24.2 La nomina del soggetto al quale è demandato il controllo contabile e la determinazione del relativo compenso spettano all'Assemblea ordinaria, su proposta del Collegio sindacale.

24.3 L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali.

24.4 Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'articolo 2409 quinquies Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

24.5. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

24.6. I revisori cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

ARTICOLO 25 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

25.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

25.2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale, con il conto dei profitti e delle perdite.

25.3. Insieme al bilancio, il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a predisporre una relazione sull'attività svolta dalla Società, ed una relazione previsionale e programmatica.

25.4. Il bilancio sociale viene certificato, sin dal primo esercizio, dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi del precedente articolo 24.

ARTICOLO 26 - UTILI

26.1 La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci, ovvero sulla destinazione degli stessi al fondo consortile, ove costituito, o ad ulteriori riserve, salvi i ristorni eventuali di cui all'ultimo comma dell'articolo 9.

26.2. Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

26.3. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

26.4 La Regione Campania e la Regione Basilicata non possono essere chiamate a rispondere delle perdite geneticamente sorte prima del loro ingresso nel Consorzio e di quelle geneticamente sorte successivamente al completamento della fase di privatizzazione anche parziale della partecipata Aeroporto di Salerno-Pontecagnano spa e comunque di quelle sorte successivamente al 30/05/2015.

Il diritto di recesso compete alla Regione Campania successivamente al completamento della fase di privatizzazione anche parziale della partecipata Aeroporto di Salerno-Pontecagnano spa e comunque essa recede dal Consorzio entro e non oltre il 30/05/2015.

ARTICOLO 27 - RECESSO DEI SOCI

27.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti,

esclusivamente:

- la modifica dell'oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell'attività della Società;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente Statuto;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

27.2 Il diritto di recesso compete altresì negli altri casi previsti da norme di legge inderogabili.

27.3 L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, nei casi previsti al precedente comma 27.1, dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Non è ammesso il recesso parziale. La partecipazione per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia se, entro novanta giorni la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

27.4 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, al valore da determinarsi a sensi del successivo articolo 29.

ARTICOLO 28 - ESCLUSIONE DEI SOCI

28.1. Può essere escluso il socio gravemente inadempiente alle obbligazioni derivategli dal presente statuto, ed, in particolare, dall'articolo 9.

28.2. Può altresì essere escluso il socio che abbia perso i requisiti soggettivi di ammissione o colui nei confronti del quale sia stata avviata la procedura di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, o che comunque si sia reso inadempiente per debiti dei quali risponde anche la società consortile.

28.3. La decisione sull'esclusione, assunta dal Consiglio di Amministrazione, è comunicata al socio escluso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è efficace a far data dalla ricezione della raccomandata.

28.4. Il socio escluso ha diritto di ottenere la liquidazione della propria partecipazione, al valore da determinarsi a sensi del successivo articolo 29.

ARTICOLO 29 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE.

29.1 I soci che recedono o sono esclusi dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, al netto del fondo consortile. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori, sentito il Collegio Sindacale ed il soggetto incaricato della revisione contabile, tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del tribunale su istanza della parte più diligente, si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 codice civile

29.4. La liquidazione delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguita entro sei mesi dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

29.5. Gli amministratori offrono in opzione la partecipazione del socio recedente agli altri soci in proporzione alla frazione del capitale rappresentata dalle quote da ciascuno possedute. L'offerta di opzione è

comunicata a mezzo lettera raccomandata a.r. entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate; le quote inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi, salvo il disposto dell'articolo 8 in ordine al gradimento del Consiglio di Amministrazione. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2445 codice civile. Tuttavia se a seguito del rimborso delle azioni il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci superstiti dovranno provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale ad importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della società.

ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

30.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società e' deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

30.2 Nel caso di cui al precedente comma 1 nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 Codice Civile, ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone: il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori. In mancanza di alcuna decisione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'articolo 2489 Codice Civile.

30.3 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487 ter del Codice civile.

30.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

30.5 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

ARTICOLO 31 - CONTOVERSIE

31.1 Le controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, o fra questi e gli esponenti degli organi sociali, anche se promosse da amministratori, sindaci e revisore contabile ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno, previo esperimento del tentativo di conciliazione, regolato dal competente organismo di conciliazione – così come previsto per legge – di competenza del Tribunale di Salerno quale Foro competente esclusivo, con esclusione di ogni altro Foro.

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

32.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, e' quello che risulta dal libro soci.

32.2 Le disposizioni dell'articolo 9 e le ulteriori in materia di fondo consortile si applicano anche ai fondi consortili già istituiti alla data di approvazione del presente Statuto, ed alle relative obbligazioni.

32.3 Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata